

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 21/04/2023

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 21/04/2023 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 18:00, con le modalità prescritte dalla vigente disciplina si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

| Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. |
|----------------------------|------|-----------------------------------|------|------------------|------|
| FRANCO RUBINI | P | GIULIA TESTONI | P | MATTIA POSSENTI | A |
| ALESSANDRO SANDRI | P | VIRGINIA LAFFI | P | | |
| ELMINA COMANI | P | NICOLA ALBICOCCHI | P | | |
| MANUELA NANNI | P | VITO GIOVANNI SUTERA | P | | |
| SERGIO SALSEDO | P | SARA BOSELLI | P | | |
| MIRKO SOLDATI | P | BRUNO BONIFACI | A | | |
| <i>Presenti in sede 11</i> | | <i>Presenti in Collegamento 0</i> | | <i>Assenti 2</i> | |

P= Presente in sede

C= Presente da remoto

E' presente in aula il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MESSINO' PIETER J. per l'esercizio delle funzioni di assistenza agli organi di cui all'art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i.

In qualità di SINDACO, RUBINI FRANCO, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
**CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER
L'ANNO DI IMPOSTA 2023.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 in data 04.06.2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto

dal 01.01.2015, è stato previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00;

Dato atto l'aliquota ed il regolamento di cui sopra sono stati confermati di anno in anno, per ultimo con atto di c.c. n. 02 del 14/03/2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2023/2025;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00, dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 360/98 art. 1 c. 4.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 440.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

FAVOREVOLI: 9

Contrari: /

Astenuti: 2 (Boselli Sutera vito Giovanni)

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa e qui integralmente confermate:

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, **per l'anno 2023** l'aliquota dell'addizionale comunale irpef nella misura dello 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00 ed il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così come approvato con delibera di C.C. n. 21/2015 e confermata di anno in anno, per ultimo con delibera di C.C. n. 02 del 14/03/2022;

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 440.000,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

SEDUTA DEL 21 aprile 2023

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023. |
|-----------------|--|

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

| | |
|---|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| | Data 06/04/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Luca Cecchini</i> |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| | Data 06/04/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Luca Cecchini</i> |

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 5 DEL 05/04/2023



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 21/04/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Franco Rubini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).